

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articoli 1, 2, 3, 4, e 5)

**Titolo:** Decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*”.

**Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:** Ufficio legislativo

La Relazione ATN è stata elaborata per i seguenti articoli:

- Articolo 1 - *Cabina di regia per la crisi idrica*
- Articolo 2 - *Superamento del dissenso e poteri sostitutivi*
- Articolo 3 - *Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica*
- Articolo 4 - *Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*
- Articolo 5 - *Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

**Articolo 1** - L'intervento normativo è finalizzato a promuovere l'adeguamento della rete infrastrutturale idrica ai nuovi fabbisogni connessi al fenomeno della siccità attraverso l'istituzione della Cabina di regia per la crisi idrica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In dettaglio, la Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Un ulteriore obiettivo della disposizione è, infatti, quello di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture idriche e mitigare i danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, accrescendo la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni.

L'intervento è in linea con il programma di Governo, poiché assicura notevoli impatti positivi e benefici sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista ambientale e il relativo monitoraggio sarà svolto direttamente dalla Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

**Articolo 2** - L'intervento normativo è volto a superare le eventuali criticità del procedimento per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, determinate da situazioni di inerzia e ritardo o dal dissenso espresso da un organo delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni. A tali fini, si prevede che la gestione delle predette situazioni relative alle fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali avvenga attraverso l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Cabina di regia e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'intervento è in linea con il programma di Governo e impatta positivamente dal punto di vista economico-sociale in ragione dell'esigenza di certezza e celere realizzazione degli interventi che viene così assicurata per le imprese, i cittadini e l'ambiente. Il monitoraggio sarà svolto, a livello centrale, dalla Cabina

di regia, quale organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, a livello locale, dalle amministrazioni competenti per l'attuazione dei singoli interventi.

**Articolo 3** - L'intervento normativo è volto a prevedere l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. L'intervento si è reso necessario al fine di porre rimedio alla crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni e all'inadeguatezza, vetustà e inefficienza delle infrastrutture idriche esistenti, che comportano ulteriori dispersioni e sprechi di risorse.

L'intervento è in linea con il programma di Governo, volto a combattere la siccità e a consentire la riqualificazione e il potenziamento delle reti idriche.

**Articolo 4** - L'intervento regolatorio si pone si pone l'obiettivo di prevedere semplificazioni delle procedure autorizzative per la realizzazione delle infrastrutture idriche, garantendo la sicurezza e la gestione degli invasi. Si ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito attraverso previsioni normative che dispongono l'applicazione alla progettazione e alla realizzazione delle infrastrutture idriche delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, un regime semplificato per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per interventi di modifica delle dighe esistenti, l'introduzione di due limiti temporali funzionali a garantire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, attraverso la realizzazione di operazioni di sfangamento e sghiaimento, nonché l'autorizzazione delle amministrazioni procedenti per l'acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di espropriazione definitiva, a concludere i relativi procedimenti entro il termine di 180 giorni, in deroga al termine di 90 giorni previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 5** - La disposizione è volta a introdurre misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per l'adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture idriche, riconoscendo specifici poteri di intervento al Commissario straordinario con il coinvolgimento, altresì, delle regioni, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di sicurezza degli invasi, nonché, limitatamente agli interventi di riduzione delle perdite, dei concessionari.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

**Articolo 1** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**Articolo 2** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 12, commi 1, 5, 5-bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.

**Articolo 3** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- articoli 114, 146 e 149, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articolo 7, comma 4, e articolo 9, commi 2 e 5-ter, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
- articolo 19, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- articolo 17, comma 14, legge 15 maggio 1997, n. 127;
- articolo 4, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
- articolo 5, comma 6, decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;
- articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

**Articolo 4** - Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
- articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120;
- articolo 6, comma 9, 19 e 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
- articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
- articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**Articolo 5** - Il quadro normativo nazionale è costituito dai seguenti provvedimenti:

- decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante indirizzi operativi inerenti all'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile.

**3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni non incidono su alcuna legge o regolamento vigente.

**4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni sono stata proposta nel rispetto delle norme costituzionali.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni sono in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni. Il Commissario, di cui all'articolo 3, opera nel rispetto di tale riparto e al fine di consentire un migliore coordinamento fra Governo e regioni nella gestione delle risorse e infrastrutture idriche.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

**Articoli da 1 a 5** - Le disposizioni rispettano i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

**Articoli da 1 a 4** - Le materie trattate dall'intervento normativo non sono oggetto di interventi di rilegificazione.

**Articolo 5.** La verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

**Articoli da 1 a 5** - Non sono presenti in Parlamento attualmente progetti di legge vertenti su materie analoghe.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulle materie oggetto dei suddetti articoli.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

**Articoli 1, 2, 4 e 5** – Gli interventi sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

**Articolo 3** L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario e, in particolare, con gli impegni assunti dall'Unione Europea nella lotta al cambiamento climatico.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano procedure di infrazione vertenti sulle medesime o analoghe materie.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano incompatibilità con obblighi internazionali.

### ***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Allo stato attuale non sussistono orientamenti giurisprudenziali prevalenti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

### ***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano orientamenti della giurisprudenza e giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie.

### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sulle medesime materie da parte di altri Stati membri della Unione europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

**Articoli da 1 a 5** - Non sono previste nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

**Articoli da 1 a 5** - La verifica della correttezza dei riferimenti normativi è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

**Articoli da 1 a 5** - Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

**Articoli da 1 a 5** - L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

**Articoli 1, 2 e 5** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**Articolo 3** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Al comma 2 è previsto che il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, seppur nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**Articolo 4** - Nell'intervento normativo non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Il medesimo intervento normativo prevede, invece, disposizioni derogatorie della disciplina di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

**Articoli da 1 a 5** - Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

**Articolo 1** La norma prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia. Il rispetto delle predette tempistiche appare congruo e funzionale al conseguimento in tempi brevi degli obiettivi di contrasto alla crisi idrica.

**Articoli 2, 4 e 5** - La norma non prevede atti successivi attuativi.

**Articolo 3** Al comma 1 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Il termine indicato appare congruo. Al comma 6 si prevede che la struttura commissariale per il supporto allo svolgimento dei compiti del Commissario è costituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

**Articoli da 1 a 5** - Non si è ravvisata la necessità di commissionare l'elaborazione di dati statistici in quanto sono stati ritenuti sufficienti i dati statistici in possesso dell'Amministrazione.